

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO LIBERO DI SPAZI PER MURALES ED OPERE DI STREET ART DENOMINATI "*WALL OF FAME*" O "*MURI LIBERI*"

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di spazi pubblici specificamente individuati per la realizzazione di opere di writing e street art temporanee, secondo criteri di alternanza spontanea, al fine di arricchire gli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi, con attenzione al contrasto alle forme di vandalismo su beni della città.
2. La realizzazione delle opere sopra indicate è consentita negli spazi in seguito definiti "*Wall Of Fame*" (o "*Muri Liberi*"), espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica, come specificati all'art. 3.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli interventi di writing e street art che vengano preventivamente concordati o commissionati dall'Amministrazione Comunale e che sono tendenzialmente destinati a una permanenza di lunga durata. Sono altresì esclusi dal presente Regolamento gli interventi su spazi pubblici diversi da quelli specificati all'articolo 3.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il progetto "*Muri Liberi*" è volto a riconoscere la street art, valorizzarne ogni forma di espressione e promuoverne un esercizio rispettoso nella Città, al fine di creare nuovi percorsi artistici, di qualificare o riqualificare spazi urbani e al contempo di contrastare ogni forma di vandalismo su beni pubblici o privati. Nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento si intende inoltre dare spazio alla libera espressione artistica giovanile, in un contesto di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e di promozione del protagonismo e della crescita personale.

Art. 3 – *Wall of Fame*

1. Sono destinate alla realizzazione di opere di writing e street art le pareti esterne di proprietà comunale non soggette a vincoli - quali, ad esempio, quelli ai sensi del d.lgs 42/2024 -, che risultino stabilmente idonee e funzionali agli scopi previsti dal presente regolamento e che siano situate in aree in cui possa essere garantita la sicurezza dei writers, fermo restando quanto specificato dall'art. 6.
L'individuazione di tali "*Muri Liberi*" avviene progressivamente mediante apposita deliberazione della Giunta comunale, a seguito di preventiva acquisizione di parere da parte dei Settori Patrimonio e Polizia Locale.
2. L'elenco dei "*Muri Liberi*" viene pubblicato sul sito del Comune di Vicenza e può essere ampliato con l'individuazione di ulteriori superfici aventi le medesime caratteristiche, sempre previa deliberazione della Giunta comunale.
3. Enti di diritto pubblico o privato, o privati, compresi complessi condominiali, possono mettere a disposizione propri spazi non soggetti a vincoli - quali, ad esempio, quelli ai sensi del d.lgs 42/2024 - e ritenuti idonei per le finalità del presente Regolamento. In questo caso la disponibilità della parete muro

viene comunicata dal proprietario al Settore Attività Culturali, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Vicenza, che ne prende successivamente atto con Delibera di Giunta e lo inserisce in una sezione speciale dell'elenco.

Art. 4 – Riconoscibilità e utilizzo dei *Wall of Fame*

1. I “*Wall Of Fame*” sono resi riconoscibili da una targa posizionata a cura del proprietario del muro con la dicitura “Vicenza / Wall of fame #XX”, indicando al posto delle X il numero indicativo dello spazio.
2. I “*Wall Of Fame*” sono usufruibili liberamente sia nel primo utilizzo che negli utilizzi successivi.
3. La durata e la permanenza delle opere sono a discrezione di chi utilizza il muro.
4. L'Amministrazione Comunale non garantisce una permanenza minima delle opere realizzate, in quanto la durata delle stesse è determinata dall'utilizzo che dello stesso muro desiderino fare altri autori, in modo che tutte e tutti abbiano uguale possibilità di esprimersi.
5. L'utilizzo dei muri liberi comporta l'implicita autorizzazione alla pubblicazione e/o riproduzione da parte dell'Amministrazione Comunale delle opere di street art realizzate, che potranno essere pubblicate dalla stessa per fini promozionali sui canali istituzionali a disposizione (siti, social, ecc.)

Art. 5 – Realizzazione dell'opera di *writing* e *street art*

1. Per opera di *writing* e *street art*, ai sensi del presente Regolamento, si intende la realizzazione di disegni, murales, scritte artistiche, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica comunque pittorica.
2. L'opera non deve contenere:
 - a) immagini, scritte, ovvero ogni altro simbolo che possa risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
 - b) contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie e dei generi o delle appartenenze politiche;
 - c) riferimenti a simboli partitici;
 - d) messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
 - e) elementi coperti da diritti d'autore di terzi.
3. I writers che utilizzano i muri liberi riconoscono e rispettano i principi, le norme e i valori della Costituzione Italiana, repubblicana, democratica e antifascista; si riconoscono nella “Dichiarazione universale dei diritti umani” delle Nazioni Unite e nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”; ripudiano ogni forma di regime dittatoriale e di limitazione o soppressione delle libertà personali, nonché ogni discriminazione basata su etnia, identità sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
4. Sono consentite esclusivamente opere originali, non coperte da diritti d'autore di persone terze.
5. Chi esegue disegni, murales, scritte artistiche deve operare in modo da non provocare alcun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

6. Tutti i materiali utilizzati devono essere a norma di legge, in particolare non devono essere nocivi alla salute. Negli spazi individuati vanno rispettare le norme di igiene e decoro dei luoghi pubblici; si devono altresì smaltire correttamente eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere.

7. La realizzazione delle opere deve avvenire con modalità tali da non impegnare in alcun modo la percorribilità delle strade adiacenti le pareti interessate.

Art. 6 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per i danni in cui potrebbero incorrere i writers o soggetti terzi, connessi e/o conseguenti alla realizzazione degli interventi, essendo tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie a evitarli.

2. Tali responsabilità sono a completo carico dei writers i quali devono comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 7 – Promozione e divulgazione

1. Le opere realizzate sui "*Muri Liberi*" possono essere oggetto di promozione e divulgazione attraverso il sito web istituzionale e tutti i canali social media a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

2. I soggetti esecutori possono inviare fotografie delle opere realizzate sui "*Muri Liberi*" all'Amministrazione Comunale per la promozione e divulgazione di cui al punto precedente.

Art. 8 – Vigilanza e disposizioni finali

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale procede alla contestazione della violazione alla persona responsabile (ovvero, in caso di persone minorenni, all'esercente la potestà genitoriale), qualora colta, o diversamente individuata, nella realizzazione di disegni/scritte non consentite.

2. La violazione di quanto previsto dal presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto indicato all'art. 16 nel Regolamento di Polizia Urbana e sulla civica convivenza e l'immediata cessazione dell'attività non consentita ovvero il ripristino dello stato dei luoghi, fatte salve fattispecie di tipo penale ovvero disciplinate da specifiche norme vigenti. Per l'applicazione delle sanzioni contenute nel presente Regolamento si rimanda alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni. Quando chi trasgredisce non esegue quanto previsto a titolo di sanzione amministrativa accessoria si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico della persona.

3. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

4. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.